



LA RETTRICE

- VISTA** la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e in particolare l'art. 5, comma 1, lettera a);
- VISTO** il Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 19 recante Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti *ex ante* anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- VISTO** lo Statuto di Autonomia della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 59 in data 12 marzo 1998 e successive modificazioni;
- VISTO** il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 11738 del 18 settembre 2001 e successive modificazioni;
- VISTO** il Codice Etico dell'Università IULM emanato con Decreto Rettorale n. 14661 in data 22 aprile 2008 e successive modificazioni;
- VISTO** il Regolamento del Consiglio degli studenti della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM emanato con Decreto Rettorale n. 19883 del giorno 11 ottobre 2022;
- VISTO** il Regolamento per la partecipazione degli studenti ai Gruppi di Assicurazione della Qualità dei Corsi di Studio e alle Commissioni Paritetiche docenti-studenti emanato con Decreto Rettorale n. 21304 del 4 settembre 2025;
- VISTE** le Linee guida per il funzionamento del Sistema di AQ di Ateneo emanate in data 2 febbraio 2016 e successive modificazioni;
- VISTO** il Modello definitivo di Accreditamento Periodico delle Sedi e dei Corsi di studio universitari (AVA3) versione approvata dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR il giorno 8 settembre 2022;
- VISTE** le delibere adottate dal Senato Accademico nelle sedute del 19 febbraio 2024 e del 12 dicembre 2025;
- VISTA** la delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 16 dicembre 2025

DECRETA

L'emanazione del *Regolamento per la nomina e le funzioni dei Referenti dei Corsi di studio* che costituisce parte integrante del presente Decreto.

La Rettrice
Prof.ssa Valentina Garavaglia



Firmato digitalmente da
Valentina Garavaglia
Università IULM

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.



REGOLAMENTO PER LA NOMINA E LE FUNZIONI DEI REFERENTI DEI CORSI DI STUDIO

I termini relativi a persone che, nel presente Regolamento come di seguito definito, compaiono solo al maschile si riferiscono indistintamente a persone di genere femminile e maschile. Si è rinunciato a formulazioni perfettamente rispondenti all'identità di genere per agevolare la leggibilità del testo e soddisfare l'esigenza di semplicità dello stesso

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento (di seguito denominato “**Regolamento**”), emanato ai sensi del Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 19 “Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti *ex ante* anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università (*Omissis*)”, in armonia con il Codice Etico della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM (di seguito denominata “**Università IULM**”), con le Linee guida per il funzionamento del Sistema di Assicurazione Qualità (di seguito denominata “**AQ**”) di Ateneo emanate in data 2 febbraio 2016 e successive modificazioni e con il Modello definitivo di Accreditamento Periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio universitari (AVA3) approvato dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR il giorno 8 settembre 2022 e successive modificazioni, disciplina la nomina e le funzioni dei Referenti dei Corsi di studio (di seguito denominati “**CdS**”).
2. Il ruolo del Referente del CdS si declina in due specifiche aree di competenza:
 - l'attività di AQ per il CdS;
 - il coordinamento didattico-organizzativo del CdS.

Art. 2 – Ruolo e funzioni del Referente del CdS nell'ambito delle attività di AQ

1. Il Referente del CdS, in collaborazione con il Gruppo AQ del CdS da lui presieduto e d'intesa con il Preside della Facoltà di competenza, in applicazione di quanto previsto dalle Linee guida del Presidio della qualità, riferendone almeno trimestralmente in Consiglio di Facoltà, ha le seguenti funzioni:
 - in fase di istituzione di un nuovo CdS predispone, d'intesa con il Preside della Facoltà di competenza e coerentemente alle indicazioni del Presidio della Qualità, il documento di Progettazione iniziale del CdS;
 - organizza il processo periodico di verifica dell'adeguatezza e dell'efficacia della gestione del CdS e delle attività di AQ;
 - coerentemente alle indicazioni del Presidio della Qualità programma la periodica consultazione con le parti interessate (*stakeholders*) e si occupa della rendicontazione degli incontri;
 - aggiorna annualmente i Quadri della SUA-CdS effettuandone la revisione complessiva. Prima dell'aggiornamento della SUA-CdS trasmette alla Facoltà la descrizione delle aree di apprendimento da inserire nel Quadro A4.b2 e la ripartizione degli insegnamenti vincolati del CdS tra le diverse aree di apprendimento, affinché i candidati all'affidamento degli insegnamenti ne possano tener conto durante la compilazione dei programmi degli insegnamenti;
 - insieme al Gruppo AQ, revisiona le Schede degli insegnamenti del CdS prima della loro pubblicazione annuale;



- analizza e commenta annualmente gli indicatori forniti dall'ANVUR nella Scheda di monitoraggio annuale del CdS, tenendo conto anche dei dati emersi dai questionari per la rilevazione delle opinioni degli studenti sulle attività didattiche, trasmessi al Referente del CdS dal Presidio della Qualità, e degli obiettivi indicati nel Riesame ciclico del CdS, se presente;
- dopo aver condotto le analisi necessarie, predispone il Rapporto di riesame ciclico, con cadenza relazionata alla durata del CdS e sulla base delle indicazioni del Presidio della Qualità;
- in occasione della visita di accreditamento periodico, predispone la Scheda di autovalutazione del CdS e si fa carico degli eventuali altri adempimenti richiesti dall'ANVUR;
- in seguito alla visita di accreditamento periodico e sulla base del Rapporto della CEV, propone al Preside della Facoltà il Piano di miglioramento del CdS e, una volta approvato dagli Organi competenti, ne cura l'attuazione e il monitoraggio;
- ai sensi dell'art. 4 del Regolamento per la partecipazione degli studenti ai Gruppi AQ dei CdS e alle Commissioni Paritetiche docenti-studenti, nel caso in cui il Consiglio degli Studenti non riesca a individuare studenti idonei a ricoprire i ruoli all'interno del Gruppo AQ del CdS, previa comunicazione del Presidio della Qualità, individua entro il 1° dicembre lo studente idoneo a far parte del Gruppo AQ del CdS e ne comunica i nominativi al Presidio della Qualità e al Consiglio della relativa Facoltà, che delibererà in merito.

Art. 3 – Ruolo del Referente nell'ambito del coordinamento didattico-organizzativo del CdS

1. Il Referente del CdS, d'intesa con il Preside della Facoltà di competenza e con il supporto del Gruppo AQ del CdS, provvede ad alcuni specifici compiti di supervisione organizzativa della didattica del CdS:
 - aggiorna annualmente il test di ingresso al CdS;
 - supporta la Segreteria studenti nella predisposizione della bozza di orario delle lezioni per ogni semestre;
 - laddove richiesto dal Preside della Facoltà interessata, presenta il CdS durante gli *Open Day* dell'Ateneo;
 - collabora con gli Uffici competenti per la gestione delle attività di *stage, placement* e mobilità internazionale;
 - segnala al Preside della Facoltà interessata eventuali criticità e/o proposte di miglioramento relativamente all'organizzazione del CdS;
 - organizza, almeno una volta l'anno, un incontro di coordinamento didattico tra tutti i docenti impegnati nelle attività formative del CdS, promuovendo il confronto sulle metodologie didattiche adottate e sulle modalità di valutazione del profitto, condividendo gli orientamenti strategici dell'Ateneo e i principali obiettivi di miglioramento individuati per il CdS, nonché raccogliendo dai docenti eventuali punti di attenzione o criticità. Il Referente darà notizia al Presidio della Qualità della data dell'incontro e del grado di partecipazione (numero degli invitati e dei presenti), riferendone al Preside dettagliatamente gli esiti.

Art. 4 - Incompatibilità

1. L'incarico di cui al presente Regolamento è incompatibile con la carica di Prorettore alla Didattica e di Preside della Facoltà. Il ruolo di Referente è altresì incompatibile con la partecipazione al Nucleo di Valutazione, al Presidio della Qualità e alle Commissioni Paritetiche docenti-studenti.

Art. 5 – Nomina, revoca e integrazione



1. Il Referente del CdS, unitamente agli altri componenti del Gruppo AQ, viene nominato dal Preside, sentito il parere non vincolante del Consiglio di Facoltà, tra i docenti di ruolo affidatari di almeno un insegnamento all'interno del CdS entro il 30 settembre precedente all'anno accademico di riferimento.
2. Il mandato del Referente ha durata di tre anni accademici, con possibilità di revoca ai sensi del successivo comma 6 del presente articolo; la nomina può essere rinnovata consecutivamente solo per un ulteriore mandato.
3. Al fine di favorire la continuità di azione, il nuovo Referente va individuato preferibilmente tra i membri del Gruppo AQ dell'anno precedente.
4. In fase di istituzione di un nuovo CdS il Preside nomina il Referente dell'istituendo CdS affidandogli il coordinamento delle attività di progettazione, con particolare riferimento alla stesura del documento di Progettazione iniziale di cui all'art. 2. Il primo mandato triennale del Referente così nominato prenderà avvio dal 30 settembre precedente all'anno accademico di attivazione del CdS.
5. La delibera relativa alla nomina del Referente deve essere trasmessa dalla Segreteria di Facoltà al Senato Accademico e al Presidio della Qualità.
6. I Referenti dei CdS compongono, con il Preside, la "Giunta di Facoltà" con le funzioni previste dall'art. 30, comma 2, lettera i) dello Statuto di Autonomia.
7. In caso di subentrata incompatibilità per cessazione dai ruoli (es. trasferimento, pensionamento), affidamento di un incarico incompatibile (come previsto all'art. 4) o cessazione non temporanea dell'impegno didattico all'interno del CdS, il Preside della Facoltà interessata deve disporre la revoca dell'incarico e procedere alla nomina di un altro Referente.

Art. 6 – Disposizioni finali e transitorie

1. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, ai fini della possibilità di rinnovo della nomina ai Referenti attualmente designati, si terrà conto del periodo fin qui trascorso nel ruolo.
2. L'eventuale compenso dei Referenti dei CdS è definito dal Consiglio di Amministrazione.